



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIQPAI
DGPQAI

Articolo 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento è finalizzato a garantire il benessere e la tutela del cavallo da corsa, la selezione del cavallo sportivo e la regolarità delle corse.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai cavalli iscritti ai Libri genealogici o registri sportivi gestiti dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (d'ora in innanzi "Masaf") o cavalli per i quali è in corso la registrazione ai suddetti Libri o registri al fine di partecipare ad eventi o competizioni che si svolgono sotto il patrocinio del Masaf.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - allenatore, il soggetto che ai sensi del regolamento delle corse al trotto, galoppo e sella sia in possesso di una patente di allenatore;
 - proprietario, il soggetto risultante in banca dati proprietario di un cavallo iscritto ad un libro genealogico detenuto dal Masaf o ai registri sportivi o in corso di registrazione;
 - controlli in allenamento e allevamento, i controlli disposti al di fuori di una giornata di corse.

Articolo 3

(Responsabilità dell'allenatore e del proprietario)

1. L'allenatore è responsabile della gestione, della protezione e della sicurezza del cavallo ed è tenuto a rispettare tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento.
2. L'allenatore deve essere a conoscenza di tutte le terapie praticate al cavallo anche nel caso in cui l'animale sia tenuto in un luogo diverso da quello in cui l'allenatore svolge la propria attività.
3. Al fine di salvaguardare la salute ed il benessere del cavallo, l'allenatore è tenuto a sospendere l'attività agonistica dell'animale per tutto il tempo necessario al suo completo recupero secondo le indicazioni contenute nel certificato rilasciato dal medico veterinario.
4. L'allenatore è tenuto a comunicare, secondo le modalità previste al momento del rinnovo della licenza, l'elenco dei cavalli dal medesimo allenati e la località in cui vengono tenuti in scuderia. L'allenatore è, inoltre, tenuto a comunicare le eventuali variazioni entro le 24 ore dall'evento.



Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIQPAI
DGPQAI

5. Nel caso in cui non sia possibile registrare il cavallo sul sistema Sian “operatori ippici” in quanto il proprietario non è titolare di colori, fa fede quanto risulta sul sistema Vet.info al rispettivo registro di stalla attribuito alla scuderia dell’allenatore.
6. Qualora la scuderia in cui è tenuto il cavallo sia ubicata in un luogo diverso da quello in cui l’allenatore svolge la propria attività, lo stesso allenatore è tenuto ad indicare il luogo nel quale il cavallo è custodito ed il nominativo del suo eventuale detentore.
7. Nel caso in cui il cavallo non risulti scuderizzato presso l’allenatore, agli obblighi di cui ai commi 1,2,3 provvede il proprietario.
8. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1,2,3,4 e 6 si applicano le sanzioni di cui all’allegato 5 del presente Regolamento.
9. Un proprietario di un cavallo con età non superiore a 18 mesi può richiedere al Masaf, prima dell’affidamento dell’animale ad un detentore diverso da un allenatore, un prelievo di sangue al fine di certificare l’assenza nel campione biologico di steroidi anabolizzanti. Il prelievo è a carico del richiedente e la richiesta deve essere accompagnata dalla presentazione del modello 4 elettronico ai fini del trasferimento del cavallo nell’azienda del detentore

Articolo 4

(Sostanze, trattamenti e metodi proibiti sul cavallo)

1. In tutte le fasi della vita del cavallo è proibita la presenza nel suo organismo di qualsiasi quantità di una sostanza, di un suo isomero, di un suo metabolita o di un indicatore scientifico che evidenzia l’avvenuta somministrazione, il contatto o l’esposizione ad una sostanza proibita tra quelle definite di categoria A di cui all’Allegato 1 del presente regolamento; è proibito, altresì, sottoporre il cavallo a ciascuno dei metodi proibiti definiti di categoria A di cui al medesimo Allegato 1.
2. Il giorno della corsa, della manifestazione, della prova di qualifica o riquifica, è proibita nell’organismo del cavallo la presenza, oltre che delle sostanze e dei trattamenti proibiti di cui al comma 1, anche quella di qualsiasi quantità di una sostanza, di un suo isomero, di un suo metabolita o di un indicatore scientifico che evidenzia l’avvenuta somministrazione, il contatto o l’esposizione ad una sostanza definita di categoria B di cui all’Allegato 2 del presente regolamento. È consentita la presenza nell’organismo del cavallo di sostanze endogene o di quelle derivanti da alimentazione naturale purché riscontrate al sotto dei limiti di cui all’Allegato 2.
3. Durante l’allevamento, l’allenamento e le aste pubbliche, è proibita nell’organismo del cavallo la presenza, oltre che delle sostanze e dei trattamenti di cui al comma 1, anche quella di qualsiasi sostanza appartenente alla categoria B, tranne se giustificata da una



Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIQPAI
DGPQAI

prescrizione veterinaria rilasciata secondo la normativa vigente in materia di ricetta veterinaria. Sulla prescrizione devono essere inoltre indicati la data, il nome, il numero di microchip e di passaporto del cavallo, nonché il tipo e la quantità di medicinale somministrato, la posologia e la data d'inizio e fine del trattamento. Il veterinario è tenuto, inoltre, a rilasciare un certificato da cui risulti la diagnosi, la prognosi, il tempo di sospensione del cavallo dall'attività agonistica, inteso come periodo di convalescenza necessario al completo recupero, e le modalità di riabilitazione da seguire.

Il trattamento prescritto al cavallo deve essere riportato nel libro delle medicazioni di cui all'articolo 5.

4. In caso di violazione delle previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano le sanzioni di cui all'Allegato 5.

Articolo 5

(Trascrizione dei trattamenti nel libro delle medicazioni e nel documento identificativo(SLID))

1. L'allenatore, o il proprietario nel caso in cui il cavallo non risulti scuderizzato presso l'allenatore, ovvero il detentore ove il cavallo non si trovi presso il proprietario o l'allenatore, entro 24 ore dal trattamento del cavallo, è tenuto a far riportare le terapie somministrate all'animale nel libro delle medicazioni dallo stesso veterinario che ha eseguito la visita, la diagnosi, la prognosi e che ha prescritto e/o somministrato la terapia al cavallo. In caso di trattamenti ripetuti, il veterinario è tenuto a riportare sul registro dei medicinali la data della prima e dell'ultima somministrazione.
2. La mancanza o la errata compilazione del libro delle medicazioni comporta il deferimento alla Procura della Disciplina ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'Allegato 5. Il modello e le modalità di compilazione del libro delle medicazioni sono disciplinati con apposita circolare.
3. Il libro delle medicazioni deve essere esibito in caso di richiesta da parte del veterinario incaricato dal Masaf.
4. La trascrizione delle somministrazioni nello *SLID* deve attenersi a quanto previsto dalla normativa sanitaria vigente.

Articolo 6

(Pratiche proibite).

1. Ai fini del presente regolamento sono considerate pratiche proibite le attività che compromettono la regolarità delle corse e delle manifestazioni, l'integrità, la salute ed il benessere del cavallo, la sicurezza del fantino, del guidatore o degli altri partecipanti. Sono altresì considerate pratiche proibite le attività, le azioni e i comportamenti che compromettono la salute del cavallo, anche attraverso l'occultamento di patologie o



Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIQPAI
DGPQAI

l'alterazione delle capacità naturali del cavallo al fine di procurare un vantaggio al soggetto attivo della pratica o ad altri soggetti.

2. Le pratiche proibite sono così classificate:
 - a) generali, quelle finalizzate alla tutela del benessere del cavallo per tutta la durata della vita dell'animale;
 - b) specifiche, quelle proibite il giorno della corsa.

Le pratiche proibite sono elencate nell'Allegato 3 e le relative sanzioni sono riportate nell'Allegato 5.

Articolo 7
(Veterinari)

1. Il veterinario responsabile e il veterinario coadiutore sono i professionisti incaricati dal Masaf a svolgere le seguenti attività:
 - a) sovrintendere e organizzare le attività necessarie ad assicurare il rispetto del presente regolamento, sia in occasione delle corse e delle manifestazioni autorizzate, sia in altri luoghi e occasioni secondo le disposizioni emanate dal Masaf;
 - b) identificare i cavalli;
 - c) prelevare i campioni ai fini della ricerca delle sostanze proibite e la tutela del benessere animale.

Articolo 8
(Obblighi delle società di corse)

1. Le società di corse che organizzano riunioni riconosciute ed autorizzate sono tenute a vietare l'accesso alle scuderie ai cavalli non accompagnati dal documento di identificazione (passaporto) e dalle certificazioni sanitarie previste dalla normativa vigente.
2. Le società di corse, nel rispetto delle direttive emanate dal Masaf, sono tenute a predisporre recinti per l'isolamento dei cavalli come da disciplinare allegato. Durante le giornate in cui si svolgono le corse, le società di corse devono garantire la presenza di un'ambulanza veterinaria e di un veterinario di servizio, deputato al pronto soccorso, nonché i materiali e i farmaci necessari. Le caratteristiche dell'ambulanza e le dotazioni veterinarie sono riportate nell'allegato 4.
3. Le società di corse devono garantire la presenza sul posto di un mezzo che conduca immediatamente il veterinario responsabile o coadiutore sul luogo in cui il cavallo è rimasto vittima di incidente.



Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIQPAI
DGPQAI

Articolo 9

(Scelta e monitoraggio dei cavalli)

1. Nelle giornate in cui si svolgono gli eventi di cui all'articolo 1 comma 2, i cavalli da sottoporre a controllo sono individuati secondo le disposizioni del "Disciplinare sul numero minimo dei prelievi obbligatori" emanato dal Masaf.
2. La terna commissariale, il presidente di giuria e il veterinario responsabile, anche su segnalazione del veterinario coadiutore, possono disporre ulteriori prelievi sui cavalli dichiarati partenti e su quelli partecipanti a prove di qualifiche e riqualfiche. Nelle restanti tipologie di manifestazione i cavalli sono sottoposti a prelievo attraverso un sorteggio sulla base del piazzamento.
3. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi da 1 a 2 la scelta dei cavalli da sottoporre a controllo è disposta dal Masaf.
4. Nel caso di infortunio o decesso del cavallo durante la giornata di corse o di una manifestazione il veterinario responsabile è tenuto ad effettuare immediatamente il prelievo al cavallo per verificare l'eventuale presenza di sostanze proibite e redigere una dettagliata relazione sull'incidente.

Articolo 10

(Tipo e modalità del prelievo)

1. Il veterinario di cui all'articolo 7, previo accertamento dell'identità del cavallo, preleva campioni di urina e/o sangue o altro materiale biologico e/o campioni di elementi a contatto con qualsiasi parte del cavallo. I prelievi possono essere effettuati in qualsiasi momento della giornata di corse o di manifestazioni.
2. Alle operazioni di prelievo di cui al comma 1 possono assistere l'Ispettore antidoping, o in sua assenza il veterinario addetto alle funzioni di ispettore antidoping, un soggetto incaricato dal Masaf, il proprietario o delegato munito di apposita delega scritta, l'allenatore o un allenatore dallo stesso delegato munito di apposita delega scritta ai sensi degli art. 26 Regolamento delle Corse del Jockey Club Italiano, 32 Regolamento degli Steeple Chases d'Italia, 20 Regolamento dell'Enci e secondo quanto previsto dalla Circolare di programmazione trotto. Durante le manifestazioni del cavallo da Sella Italiano del circuito classico alle operazioni di prelievo e confezionamento può assistere il Presidente di Giuria FISE o una persona dallo stesso delegata.
3. Nelle corse in cui è obbligatorio il prelievo l'allenatore si considera avvisato senza necessità di convocazione; negli altri casi il veterinario di cui al comma 1 o altra persona incaricata dal medesimo, provvede ad avvisare l'allenatore, o, in sua assenza, il personale di scuderia a cui il cavallo è affidato.



Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIQPAI
DGPQAI

4. Nelle altre manifestazioni l'avviso di convocazione è comunicato al responsabile del cavallo (cavaliere, proprietario o presentatore).
5. Per tutti i prelievi effettuati sui cavalli di cui all'articolo 1, comma 2, in caso di assenza del proprietario o dell'allenatore o di persona delegata, si procede comunque all'effettuazione dei prelievi previa menzione nel verbale e il campione si considera ad ogni effetto valido.
6. I prelievi possono essere effettuati in qualsiasi momento e in qualunque luogo.

Articolo 11

(Confezionamento dei campioni)

1. Il campione prelevato è diviso in due parti destinate rispettivamente alle prime (campione A) e alle seconde analisi (campione B) nel rispetto della normativa in materia, emanate dalla Federazione delle Autorità Ippiche Internazionali del Galoppo (I.F.H.A.) e dall'Unione Europea del Trotto (UET) e secondo quanto previsto dal disciplinare di confezionamento dei campioni.
2. Durante le corse o le manifestazioni le attività di confezionamento sono svolte dall'ispettore antidoping e, in caso di assenza dello stesso e in mancanza di un sostituto in via eccezionale dal veterinario.

Articolo 12

(Modelli, verbali e modulo veterinario)

1. L'ispettore antidoping ed il veterinario che ha effettuato il prelievo, ciascuno per quanto di competenza, redigono il verbale delle operazioni di prelievo e confezionamento. In caso di assenza per impossibilità dell'ispettore antidoping nominato, il veterinario provvede allo svolgimento delle predette operazioni.
2. Il verbale deve essere sottoscritto oltre che dai soggetti di cui al comma 1 anche dai soggetti di cui all'articolo 10 comma 2 se presenti. Nel verbale deve essere riportata la presenza e l'assenza dei soggetti responsabili del cavallo e il loro eventuale rifiuto ad assistere o a sottoscrivere il verbale.

Articolo 13

(Comunicazioni, provvedimenti e seconda analisi)

1. In caso di positività del campione A, il laboratorio che ha eseguito le analisi comunica immediatamente e in via riservata l'esito al Masaf.
2. Il Masaf notifica il risultato delle analisi di cui al comma 1 attraverso una delle seguenti modalità:



Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIQPAI
DGPQAI

- a) invio della comunicazione al proprietario ed all'allenatore all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dagli interessati o ad altro indirizzo mail comunicato dai medesimi ove non sia stato fornito l'indirizzo PEC, e contestuale pubblicazione sulla pagina dedicata del sito istituzionale.
 - b) notifica eseguita a mano dal veterinario di cui all'articolo 7 o da altra persona incaricata dal Masaf all'allenatore o al proprietario o al detentore del cavallo risultato positivo in prima analisi; in tale ipotesi la pubblicazione avviene sul sito Masaf successivamente alla notifica.
3. Il veterinario di cui all'articolo 7 al momento della notifica di cui al comma 2, lettera b) deve:
- a) verificare il libro delle medicazioni;
 - b) verificare la prescrizione veterinaria rilasciata ai sensi della normativa vigente attestante la data, il nome del cavallo, il numero di microchip e di passaporto, il tipo e la quantità di medicinale somministrato, la posologia, la data d'inizio e fine del trattamento. In caso di somministrazione effettuata dal veterinario con farmaci appartenenti alla propria scorta, dovrà essere dichiarato nel certificato veterinario di cui al punto c) la data di apertura del flacone;
 - c) verificare il certificato veterinario recante la diagnosi, la prognosi, il tempo di sospensione del cavallo dall'attività agonistica necessario ai fini del recupero completo dell'animale nonché le modalità di riabilitazione;
 - d) effettuare gli eventuali ulteriori prelievi secondo le indicazioni del Masaf al cavallo riscontrato positivo e agli altri cavalli presenti in scuderia.
4. Il veterinario di cui all'articolo 7 o altra persona incaricata dal Masaf redige il verbale con le informazioni raccolte e lo invia riservatamente al Dirigente dell'Ufficio PQAI VI.
5. L'allontanamento dalle competizioni o manifestazioni nonché la sospensione in via cautelare del pagamento dei premi da parte del Masaf avvengono a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione o della notifica di cui al comma 2.
6. Gli interessati entro e non oltre dieci giorni dalla notifica di cui al comma 2 possono richiedere al Masaf di effettuare l'analisi del campione B in uno dei laboratori indicati all'Allegato 6, accreditati ai sensi della vigente normativa del Paese di riferimento. A tal fine il richiedente compila e sottoscrive in tutte le sue parti il modello (A o B) prescelto, scaricabile anche dal sito istituzionale del Masaf, allegando la documentazione richiesta, pena l'inammissibilità della domanda. Il modello deve essere inviato esclusivamente via *pec* all'indirizzo indicato nel modulo, pena l'inammissibilità della domanda.
7. La mancata proposizione dell'istanza di seconda analisi si considera accettazione della positività accertata nell'analisi del campione A.



Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIQPAI
DGPQAI

8. Il soggetto richiedente le seconde analisi è tenuto ad informare l'eventuale testimone di cui intende avvalersi della data e dell'orario, nonché delle ulteriori richieste avanzate dal laboratorio prescelto.
9. Con la formale presentazione della istanza di cui al comma 6 il richiedente accetta le condizioni e le modalità delle controanalisi presso il laboratorio prescelto, anche in ordine all'accesso dei soggetti autorizzati ad assistervi. Le condizioni e modalità di esercizio dei laboratori sono pubblicate nell'apposita sezione del sito istituzionale del Masaf.
10. In ragione dell'unicità del campione biologico l'interessato può scegliere, per i fini di cui al comma 6, un solo laboratorio. Qualora l'allenatore e il proprietario dovessero indicare due laboratori diversi per lo svolgimento delle seconde analisi, verrà preferita l'indicazione fornita dall'allenatore.
11. I costi di laboratorio per lo svolgimento delle controanalisi devono essere versati dal richiedente all'atto della presentazione dell'istanza di riesame ad Unire Lab secondo le modalità indicate nel modello di cui al comma 6; nel caso di esito negativo l'importo versato viene restituito al richiedente.
12. Il laboratorio individuato per la controanalisi ne fissa la data di effettuazione disponendo eventuali ulteriori modalità di partecipazione dei soggetti autorizzati ad assistere e di accesso al laboratorio. La data fissata per la controanalisi è comunicata dal Masaf al proprietario e all'allenatore, con un preavviso di almeno di tre giorni lavorativi.
13. Nel caso in cui dello stesso prelievo è disponibile solo il campione A o solo il campione B, il Dirigente Masaf, entro 40 giorni dalla data della corsa, previa comunicazione al proprietario e all'allenatore, dispone l'esame del campione disponibile.
14. In caso di positività di un soggetto allenato all'estero, il Masaf può richiedere alla paritetica autorità straniera gli accertamenti in ordine alla positività rilevata. Le comunicazioni al proprietario e all'allenatore straniero sono inviate alle rispettive Autorità Ippiche. In tal caso, il termine per la richiesta di effettuazione delle controanalisi è di venti giorni.
15. I risultati delle controanalisi sono inviati dal laboratorio al Masaf che, in caso di positività trasmette l'intera pratica al competente organo di Giustizia Sportiva. Nel caso in cui la notifica della positività sia stata effettuata agli interessati dal veterinario di cui all'articolo 7 il fascicolo contiene anche il verbale di cui al comma 4 e una dettagliata relazione in ordine alla tipologia di sostanza rilevata in sede di prima analisi predisposta dal competente ufficio del Masaf.
16. La violazione delle previsioni riguardanti la sigillatura del campione di controanalisi è immediatamente segnalata al dirigente dell'ufficio competente per le valutazioni del caso.
17. Nel caso di analisi riguardante il diossido di carbonio (TCO₂), in considerazione della particolare natura di tale sostanza, la controanalisi è effettuata dallo stesso laboratorio



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIQPAI
DGPQAI

che ha effettuato la prima analisi. Al momento del prelievo agli interessati è comunicata per iscritto la data di effettuazione delle analisi del campione B; per l'analisi del campione B da parte degli interessati non è dovuto alcun versamento.

Articolo 14

(Responsabilità - provvedimenti disciplinari)

1. Le violazioni delle previsioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni di cui all'allegato 5.
2. L'allenatore, o quando il cavallo non è affidato ad un allenatore, il proprietario, è responsabile della positività rilevata anche per atti commessi da un suo familiare, da un collaboratore o da un dipendente nell'esercizio delle attività cui è adibito, tranne se non venga dimostrato che l'evento derivi da un fatto a lui non imputabile anche a titolo colposo.
3. Nel caso in cui il cavallo risultato positivo sia stato ritirato dalla corsa su segnalazione o richiesta del suo proprietario o allenatore, la Commissione di Disciplina di prima istanza, valutate le circostanze, può applicare le sanzioni previste nell'allegato 5 in misura ridotta fino alla metà.

Articolo 15

(Obbligo di collaborazione)

1. L'allenatore o, quando il cavallo non è affidato ad un allenatore, il proprietario, deve adottare tutte le misure necessarie a garantire la regolare effettuazione del controllo antidoping. In caso di mancata collaborazione o rifiuto sono applicate le sanzioni all'allegato 5.

Articolo 16

(Pubblicità delle decisioni)

1. Le decisioni adottate dagli Organi di Giustizia in attuazione del presente regolamento sono pubblicate sul sito istituzionale del Masaf.

Articolo 17

(Comitato tecnico scientifico)

1. Il Comitato Scientifico è composto da cinque Veterinari ippatri di comprovata esperienza di cui: uno proposto dalle associazioni del trotto, uno proposto dalle associazioni del galoppo, uno proposto dalle associazioni della sella, uno indicato dal



Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIQPAI
DGPQAI

Ministero della Salute e uno designato dal Masaf con funzioni di Presidente. Per ogni componente proposto dalle associazioni deve essere nominato anche un supplente che in caso di incompatibilità sostituisca il componente in conflitto di interessi. Le spese per i componenti delle associazioni sono poste a carico delle stesse.

2. Il Comitato Scientifico svolge attività consultiva e di supporto agli Organi di Disciplina sui casi di positività in materia veterinaria su richiesta degli Organi stessi.
3. Il Comitato rimane in carica 3 anni.

Articolo 18

(Norme di coordinamento e transitorie)

1. Fanno parte integrante del presente regolamento:
 - a) allegato 1 – sostanze proibite categoria A e pratiche veterinarie proibite;
 - b) allegato 2 – sostanze proibite categoria b e sostanze proibite categoria B con soglia;
 - c) allegato 3 – pratiche proibite;
 - d) allegato 4 – caratteristiche dell'ambulanza e dotazioni veterinarie;
 - e) allegato 5 – sanzioni;
 - f) allegato 6 – caratteristiche dei laboratori e elenco laboratori accreditati;
 - g) disciplinare dei compiti dei veterinari in ippodromo;
 - h) disciplinare di identità dei cavalli in ippodromo;
 - i) disciplinare del benessere del cavallo in ippodromo;
 - j) disciplinare del numero minimo dei prelievi obbligatori;
 - k) disciplinare dei recinti riservati e isolamento;
 - l) disciplinare del confezionamento dei campioni di urina e di sangue.

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed è comunicato alle Associazioni di Categoria nonché agli altri soggetti rappresentativi del settore e entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Masaf e si applica ai prelievi effettuati a partire dalla medesima data.